

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile Trapani

TRAPANI PROT. N° 190954 del 30 MAG. 2013

OGGETTO: Regime delle opere eseguite con strutture precarie – Disposizione di servizio

Ai RESPONSABILI DELLE UU.OO.
SEDE

Con l'entrata in vigore della L.R. 4 del 16.04.2003 art. 20 e L.R. n. 15 del 14.04.2006 art. 12, ha avuto notevole impulso la realizzazione di tettoie, pensiline e verande da eseguirsi con strutture precarie.

Il comma 4 dell'art. 20 della L.R. 4/2003 dispone che "...sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione .." e quindi la "precarietà di una struttura non discende dalla tipologia del materiale utilizzato e/o dal sistema costruttivo e/o dalla tipologia costruttiva, ma dalla temporaneità della funzione che essa è richiamata a rivestire". **Dette strutture dovranno, quindi, essere assemblate con bulloni o incastri prefabbricati escludendo gli ancoraggi fissi al suolo e/o le saldature permanenti.**

Questo Ufficio con la disposizione n. 11 del 02.02.2009 ha chiarito che: "che un'opera definita precaria, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2003, non è automaticamente esclusa dalla assoggettabilità alla norma sismica essendo il concetto di precarietà, legato esclusivamente alla facile rimovibilità dell'opera e non di certo alla sua eventuale non pericolosità ai fini sismici, concetti tra loro chiaramente differenti".

Si ritiene, pertanto, di dovere integrare la suddetta disposizione n.11/2009 per fornire un univoco ed uniforme indirizzo dell'Ufficio, riguardo l'assoggettabilità o meno alla norma sismica delle varie tipologie costruttive delle opere di cui sopra.

Per quanto sopra, nelle more che venga emesso un unico atto di indirizzo, che coinvolga tutti gli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, che determini regole univoche per le opere di modesta entità, che attualmente non sono chiaramente regolamentate,

Per tutto quanto sopra esposto si

DISPONE CHE

A) Non saranno assoggettabili, ad autorizzazione ai fini sismici, le seguenti opere:

- **Realizzazione di pergolati,**
- **Realizzazione di gazebi** a piano terra e/o in elevazione, di limitate superfici ($\leq 20,00$ mq) con struttura portante in legno o profili metallici di modesta sezione e copertura leggera di peso non superiore a 15 Kg/mq (costituita da policarbonato, onduline, ecc...),

realizzate unicamente per creare una zona d'ombra, sempre che risultino rispettate le norme urbanistiche e vengano eseguite secondo le regole del buon costruire sotto la direzione di un tecnico abilitato.

B) Saranno assoggettabili, ad autorizzazione ai fini sismici, le seguenti opere:

- **Realizzazione di tettoie in sopraelevazione:** è sufficiente effettuare per l'esistente verifiche locali a condizione che:
 - a) dagli atti d'archivio risulta l'edificio esistente (c.a e/o acciaio., muratura) regolarmente autorizzato;
 - b) per i fabbricati realizzati prima della normativa sismica occorrerà procedere alla verifica - collaudo della struttura esistente;
 - c) la struttura portante dell'intervento in progetto sia per i traversi che i montanti, da realizzare in legno e/o acciaio sia di sezione strettamente indispensabile alla destinazione d'uso;
 - d) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,8$ kN/mq di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato, aventi una superficie in pianta pari a non più del 20% della superficie libera della terrazza esistente con un massimo di 50,00 mq.;
 - e) dalla relazione tecnica sullo stato di fatto dell'edificio si evinca che non occorrono interventi né di miglioramento né di adeguamento.

- **Realizzazione di tettoie a piano terra** anche quelle aperte, con struttura portante in legno o profili metallici di modesta sezione, collegate da un lato ad un edificio (c.a., muratura o acciaio) regolarmente autorizzato e collaudato, effettuando, per l'esistente verifiche locali..

I Dirigenti Responsabili delle UU.OO. in indirizzo sono invitati ad attenersi alle direttive sopra indicate ed a divulgarle presso l'utenza.

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito web dell'Ufficio e trasmessa agli Ordini/Collegi professionali competenti.

